

[www.expartecreditoris.it](http://www.expartecreditoris.it)

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA  
SEZIONE SECONDA SPECIALIZZATA IN MATERIA  
DI IMPRESA**

così composta:

dr. Benedetta Thellung de Courtelary Presidente

relatore dr. Raffaella Tronci consigliere

dr. Vilma Passamonti consigliere

riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero xxxx del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, posta in decisione il 15 marzo 2020 e vertente

TRA

**FIDEIUSSORE**

**PARTE APPELLANTE**

E

**SOCIETA' ALFA S.P.A. (GIÀ SOCIETA' BETA S.P.A.)**

**PARTE APPELLATA**

OGGETTO: Appello avverso sentenza n. 18338 emessa dal Tribunale di Roma, sez. VIII, pubblicata in data 26/09/2019 in materia di opposizione a decreto ingiuntivo. Si dà atto che la presente causa non concerne la materia specializzata dell'impresa.

**FATTO E DIRITTO**

§ 1. La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata:

«Con atto di citazione ritualmente notificato in data 29.01.2019, l'opponente ha proposto opposizione tardiva avverso il provvedimento monitorio in epigrafe indicato, con il quale l'intestato Tribunale aveva egli ingiunto il pagamento a favore di **SOCIETA' BETA S.P.A.** quale mandataria di **OMISSIS S.r.l.**, della somma di euro 90.271,73 oltre gli interessi convenzionali dalla domanda all'effettivo soddisfo nonché spese, competenze ed onorari della procedura.

A fondamento della spiegata opposizione parte opponente deduceva: la nullità/ revoca/ annullabilità/ inefficacia del decreto ingiuntivo per carenza di notifica in quanto effettuata non a nome dell'opponente, sig. **FIDEIUSSORE**, ma a nome di **OMISSIS** e pertanto da lui non ritirata, con condanna di parte opposta al risarcimento danni da valutarsi in via equitativa ed eventuale ex art. 96 c.p.c., oltre alle spese di giudizio.

Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'opposto contestando tutti i motivi dedotti in opposizione ed eccependo in via preliminare la tardività della iscrizione a ruolo del presente procedimento nonché la tardività dell'opposizione stante la validità della notifica del 18.05.2018, e comunque la inammissibilità dell'opposizione per carenza dei presupposti di legge; nel merito, in via principale, il rigetto della domanda attorea in quanto infondata, in via subordinata condannare il sig. **FIDEIUSSORE** al pagamento in qualità di fideiussore della somma di euro 90.271,73 o della diversa somma accertata, oltre spese di giudizio.

Alla prima udienza di trattazione previa conferma delle parti delle richieste formulate nei propri scritti difensivi la causa veniva trattenuta in riserva all'esito della quale, con ordinanza del 6.06.2019, considerata la eccezione preliminare di tardività, rinviata ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza ove i procuratori delle parti concludevano come da verbale».

*Sentenza, Corte di Corte d'Appello di Roma, Sez. Impresa, Pres. Thellung de Courtelary – Rel Tronci, n. 5592 del 29 luglio 2021*

§ 2. All'esito del giudizio il tribunale ha deciso:

- dichiarando la improcedibilità dell'opposizione proposta dal sig. **FIDEIUSSORE**, in quanto iscritta oltre il termine previsto per legge;
- condannando parte opponente a rimborsare a **SOCIETA' BETA S.P.A.** in qualità di mandataria della **OMISSIS S.R.L.** le spese di lite liquidate in euro 2.800 oltre rimborso forfettario, iva e c.p.a.

§ 3. Ha proposto appello **FIDEIUSSORE** ed ha così concluso: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma contrariis reiectis:

In via pregiudiziale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 18338/2019 R.G. n. 8284/2019 e pubblicata il 27/09/2019, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “in accoglimento della presente opposizione per tutti i fatti esposti in narrativa: in via cautelare, previo accertamento dell'inesistenza dei presupposti ex art. 642 c.p.c., ricorrendone gravi motivi, sospendere l'esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 8673/2018 R.g. n. 19589/2018, accertare e dichiarare l'illegittimità della condotta assunta dalla controparte anche in relazione all'iscrizione di ipoteca e, per l'effetto, condannare la medesima convenuta opposta, al risarcimento del danno subito dal **FIDEIUSSORE** da valutarsi secondo equità oltre al danno per temerarietà della condotta ex art. 96 c.p.c. *Salvis iuribus*”; con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.

**SOCIETA' ALFA S.P.A.**, già **SOCIETA' BETA S.P.A.**, per atto di fusione per incorporazione del 6 giugno 2019 e nella qualità di mandataria della società **OMISSIS SPV S.R.L.**, ha resistito al gravame ed ha così concluso: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adito, contrariis reiectis:

- 1) in via preliminare, per tutti i motivi sopra esposti, dichiarare l'inammissibilità dell'appello per essere lo stesso stato tardivamente promosso dall'appellante, e conseguentemente dichiarare passati in giudicato sia il decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma n.8673/2018 che la sentenza oggi impugnata, resa a definizione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo;
- 2) in via subordinata preliminare, dichiarare, in ogni caso, l'inammissibilità del presente giudizio, in quanto, in violazione dell'art. 650 c.p.c., è stato proposto tardivamente e comunque promosso in totale assenza dei necessari presupposti previsti ex lege;
- 3) in via principale, nel merito, rigettare ogni domanda proposta dell'appellante, siccome inammissibile e/o infondata e, comunque, non provata, confermando integralmente il decreto ingiuntivo n. 8673/2018;
- 4) in via subordinata, nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo per cui è causa, condannare il sig. **FIDEIUSSORE** – quale fideiussore omnibus a prima richiesta scritta della **OMISSIS ENERGIA S.R.L.** – al pagamento della somma di euro 90.271,73, oltre interessi convenzionali, oneri e accessori di legge, ovvero la diversa, maggiore o minore somma, che dovesse risultare all'esito del presente giudizio;
- 5) in ogni caso, condannare l'appellante alla refusione delle spese di lite, oltre spese generali, IVA e CPA”.

L'appello è stato posto in decisione il giorno 15 marzo 2021 e successivamente deciso allo spirare dei termini per il deposito di conclusionali e repliche.

§ 4. L'appello è inammissibile in quanto proposto tardivamente ai sensi dell'art. 327 c.p.c.

Infatti, si rileva che parte appellante ha tardivamente notificato l'atto di citazione in appello a controparte in data **1.06.2020**, sebbene la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. fosse stata pubblicata in data **26 settembre 2019**.

Non possono condividersi i motivi addotti dall'appellante a sostegno della tesi secondo la quale la sentenza sarebbe stata pubblicata in data 27 settembre 2019, ossia il giorno in cui la sentenza è stata

*Sentenza, Corte di Corte d'Appello di Roma, Sez. Impresa, Pres. Thellung de Courtelary – Rel Tronci, n. 5592 del 29 luglio 2021*

inserita dal Cancelliere nel cronologico delle sentenze, non potendo rilevare ai fini della decorrenza per il termine ad impugnare ex art. 327 c.p.c. la data del suddetto adempimento.

Sul punto occorre osservare, che la sentenza pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c. è pubblicata nel momento in cui viene integralmente letta in udienza e sottoscritta dal giudice mediante la sottoscrizione del verbale che la contiene.

A tal fine si richiama quanto affermato da Cassazione n. 17311 del 2015: *“In tema di impugnazioni, nel caso in cui il giudice abbia ordinato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la discussione orale della causa ed abbia quindi pronunciato sentenza a conclusione della stessa, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, il termine "lungo" per proporre l'impugnazione, ex art. 327 c.p.c., decorre dalla data della pronuncia, che equivale, unitamente alla sottoscrizione del relativo verbale da parte del giudice, alla pubblicazione prescritta nei casi ordinari dall'art. 133 c.p.c., con esonero, quindi, della cancelleria dalla comunicazione della sentenza ex art. 176 c.p.c.”*

Altresi, parte appellante erra laddove ritiene che non sia stata “data lettura” della pronuncia dal giudice in udienza.

Invero l'appellante sostiene, sulla scorta del verbale di udienza, che il giudice ha pronunciato, in assenza dei difensori, la sentenza, senza tuttavia darne lettura. Orbene, tale assunto è infondato.

Risulta dal verbale dell'udienza del 26.9.2020 che: *“Il giudice, dopo aver autorizzato i procuratori delle parti ad allontanarsi dall'aula, si ritira in camera di consiglio e alle ore 15,40, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., pronuncia la sentenza come da seguente verbale”*.

Invero, deve osservarsi che con il termine “pronunciare”, come da vocabolario, significa “esprimere, articolare con la voce”. Pertanto, l'espressione “il giudice pronuncia sentenza come da seguente verbale” equivale a dare lettura a voce della sentenza.

A nulla rileva la presenza o meno dei difensori nel momento in cui il giudice ha dato lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione; invero le parti sono state autorizzate ad allontanarsi dall'aula di udienza dopo la discussione orale, essendo rimessa alla libera decisione dei difensori di presentarsi a seguito della camera di consiglio, tenutasi all'esito della trattazione delle altre cause, per assistere alla lettura della motivazione della sentenza interessata.

Pertanto, deve applicarsi il principio enunciato da Cass. n. 11176 del 2015 citato dalla parte appellata, nonché Cass. n. 22519 del 2018 che conferma il precedente orientamento ed enuncia il conforme principio secondo il quale: *“La sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., integralmente letta in udienza e sottoscritta dal giudice con la sottoscrizione del verbale che la contiene, deve ritenersi pubblicata e non può essere dichiarata nulla nel caso in cui il cancelliere non abbia dato atto del deposito in cancelleria e non vi abbia apposto la data e la firma immediatamente dopo l'udienza. Invero, la previsione normativa dell'immediato deposito in cancelleria del provvedimento è finalizzata a consentire, da un lato, al cancelliere il suo inserimento nell'elenco cronologico delle sentenze, con l'attribuzione del relativo numero identificativo, e, dall'altro, alle parti di chiederne il rilascio di copia, eventualmente, in forma esecutiva. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto valida la sentenza letta e sottoscritta dal giudice in udienza, unitamente al relativo verbale, nonostante il cancelliere avesse ommesso di sottoscriverla contestualmente e avesse provveduto ad apporre il visto a distanza di quindici giorni dall'udienza).*

*Sentenza, Corte di Corte d'Appello di Roma, Sez. Impresa, Pres. Thellung de Courtelary – Rel Tronci, n. 5592 del 29 luglio 2021*

Ne consegue che il termine lungo per impugnare, nel caso che ci occupa, decorreva dal giorno 26.09.2019 in cui la sentenza veniva resa pubblica e non, come calcolato dall'appellante, dal giorno 27.09.2019.

A tal fine assume anche rilievo quanto riportato nella comparsa di costituzione e risposta da parte appellata: “dalle schermate del Polisweb relative al fascicolo elettronico del primo grado r.g. 8284/2019 (docc. g e h) emerge chiaramente che la sentenza è stata sottoscritta in data 26.09.2020 dal Giudice, dott.ssa Marra Doriana, ed acquisita sul SICID alle ore 15.43 (il che “combacia” con il fatto che, nella sentenza, il giudice abbia dato lettura della sentenza “alle ore 15.40” (cfr. doc. f).

Pertanto, tenuto conto della sospensione dei termini causa emergenza COVID, il termine ultimo per la notifica dell'atto di citazione in appello scadeva il 29.05.2020 (venerdì).

L'appello dunque, in accoglimento dell'eccezione avanzata dalla **SOCIETA' ALFA S.P.A.**, è inammissibile in quanto tardivo in relazione al termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c.

I motivi dell'impugnazione restano assorbiti nella rilevata inammissibilità.

§ 5. Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante **FIDEIUSSORE**. Esse si liquidano, avuto riguardo al valore della causa, ai sensi del D.M. 55/2014 (5° scaglione), nella misura di euro di euro 2.835,00 per la fase di studio, euro 1.8520,00 per la fase introduttiva, ed euro 4.860,00 per la fase decisionale, oltre a spese generali, Iva, e cpa.

#### **PER QUESTI MOTIVI**

definitivamente pronunciando sull'appello proposto da **FIDEIUSSORE** nei confronti di **SOCIETA' ALFA S.P.A.** nella qualità di mandataria della società **OMISSIS S.R.L.** contro la sentenza resa tra le parti dal tribunale di Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:

1. dichiara inammissibile l'appello;

2. condanna la parte appellante al rimborso, in favore della parte appellata, delle spese sostenute per questo grado del giudizio, liquidate nella misura di euro 4.180,00 per la fase di studio, euro 2.430,00 per la fase introduttiva, ed euro 6.950,00 per la fase decisionale, oltre a spese generali, Iva, e cpa.

- Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 inserito dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma il giorno 12.07.2021.

Il Presidente estensore

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*